



La data da prendere in considerazione per determinare se il familiare che si ricongiunge sia un «figlio minorenn» è quella di presentazione della domanda d'ingresso e di soggiorno

Il ricorso contro il rigetto della domanda di ricongiungimento familiare di un figlio minorenn non può essere dichiarato irricevibile per il solo motivo che il figlio è divenuto maggiorenne nelle more del procedimento giurisdizionale

Nel 2012, B. M. M., che beneficia dello status di rifugiato in Belgio, ha presentato presso l'ambasciata del Belgio a Conakry (Guinea) domande di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare per i suoi tre figli minorenni. Tali domande sono state respinte. Nel 2013 B. M. M. ha presentato nuove analoghe domande presso l'ambasciata del Belgio a Dakar (Senegal). Nel 2014 le autorità belghe competenti hanno respinto tali domande adducendo la motivazione che erano basate su informazioni false e ingannevoli.

Investito il 25 aprile 2014 dei ricorsi contro tali decisioni il Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio) li ha dichiarati irricevibili il 31 gennaio 2018 per mancanza di interesse ad agire. Infatti, secondo una giurisprudenza nazionale costante, l'interesse ad esercitare un'azione deve sussistere al momento della presentazione di un ricorso e persistere nel corso di tutto il procedimento. Nel caso di specie, pur tenendo conto delle date di nascita indicate nelle domande, i figli interessati erano divenuti tutti maggiorenni quando è stata pronunciata la decisione del Conseil du contentieux des étrangers e quindi non integravano più le condizioni previste dalle disposizioni sul ricongiungimento familiare di cui possono beneficiare i figli minorenni.

I tre figli di cui trattasi hanno proposto ricorso in cassazione dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio). A loro avviso, l'interpretazione accolta dal Conseil du contentieux des étrangers, da un lato, viola il principio di effettività del diritto dell'Unione, in quanto impedisce loro di beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare garantito dalla direttiva in materia¹ e, dall'altro, viola il diritto a un ricorso effettivo². Date tali circostanze, il Conseil d'État ha deciso di interrogare la Corte di giustizia.

Nella sua sentenza odierna, la Corte risponde, in primo luogo, che **la data a cui occorre fare riferimento per determinare se si tratti di un «figlio minorenn» è quella in cui è presentata la domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare** e non quella in cui le autorità competenti di tale Stato membro statuiscono su tale domanda, eventualmente dopo un ricorso avverso la decisione di rigetto di siffatta domanda.

La Corte ricorda, a tal proposito, che lo scopo perseguito dalla direttiva 2003/86 consiste nel favorire il ricongiungimento familiare e, altresì, nel concedere una protezione ai cittadini di paesi terzi, segnatamente ai minori. Inoltre, le disposizioni della direttiva 2003/86 devono essere interpretate e applicate alla luce del diritto al rispetto della vita privata e familiare³, in combinato

¹ Direttiva 2003/86/ del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12), articolo 4.

² Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

³ Articolo 7 della Carta.

disposto con l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore e tenendo conto della necessità per il minore di intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori, come previsto dalla Carta ⁴. La Corte dichiara, al riguardo, che considerare la data in cui l'autorità competente dello Stato membro interessato statuisce sulla domanda di ingresso e di soggiorno nel territorio di tale Stato ai fini del ricongiungimento familiare come quella alla quale occorre fare riferimento per valutare l'età del richiedente non sarebbe conforme né agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/86 né alle prescrizioni della Carta. Infatti, le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali competenti non sarebbero incentivati a trattare in via prioritaria le richieste dei minori con l'urgenza necessaria per tener conto della loro vulnerabilità e potrebbero così agire in modo da mettere a repentaglio i diritti al ricongiungimento familiare di tali soggetti minorenni.

La Corte rileva che, nella fattispecie, soltanto il 31 gennaio 2018, vale a dire tre anni e nove mesi dopo la proposizione dei ricorsi, il Conseil du contentieux des étrangers li ha respinti e che simili tempi di trattamento non risultano eccezionali in Belgio.

Pertanto, considerare la data in cui viene statuito in ordine alla domanda per valutare l'età del richiedente non consentirebbe di garantire un trattamento identico e prevedibile a tutti i richiedenti, e potrebbe condurre a differenze significative nel trattamento delle domande di ricongiungimento familiare tra gli Stati membri e all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

La Corte risponde, in secondo luogo, che **il ricorso avverso il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare di un figlio minorenne non può essere dichiarato irricevibile per il solo motivo che il figlio è divenuto maggiorenne nelle more del procedimento giurisdizionale.**

Infatti, i ricorsi nazionali che consentono al soggiornante e ai suoi familiari di esercitare il loro diritto di contestare in sede giurisdizionale le decisioni di rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare devono essere effettivi e reali. Inoltre, il rigetto, in quanto irricevibile, di un ricorso non potrebbe essere fondato sull'affermazione che le persone interessate non vantano più un interesse ad ottenere una decisione da parte del giudice adito. Un cittadino di un paese terzo la cui domanda di ricongiungimento familiare sia stata respinta potrebbe conservare, anche dopo essere divenuto maggiorenne, un interesse a che il giudice si pronunci nel merito, in quanto, in taluni Stati membri, una siffatta decisione giurisdizionale è necessaria al fine di consentire al richiedente di proporre un'azione di risarcimento danni nei confronti dello Stato membro di cui trattasi.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

⁴ Articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta.